

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **72**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1996

Risoluzione
sul miglioramento del diritto e della cooperazione
tra gli Stati membri in materia di adozione dei minori

Annunziata il 22 gennaio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione presentata dagli onorevoli Colli Comelli e Danesin, a nome del gruppo Forza Europa, sul miglioramento della legislazione in materia di adozione (B4-0568/94),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K1, punto 6, e K3 del trattato CE relativi alla cooperazione

giudiziaria in materia civile, nonché l'articolo 220 del trattato CE,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,

vista la sua risoluzione del 16 marzo 1989 sulla fecondazione artificiale « in vivo e in vitro » (1),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1991 sui problemi dell'infanzia nella Comunità europea (2),

(1) G.U. C 96 del 17 aprile 1989, pag. 171.

(2) G.U. C 13 del 20 gennaio 1992, pag. 534.

vista la Convenzione europea in materia di adozione del Consiglio d'Europa, del 24 aprile 1967,

vista la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri delle commissioni per le libertà pubbliche e gli affari interni e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0392/96)

A. considerando che l'obiettivo essenziale che deve perseguire l'adozione è il bene dell'adottando e la protezione dei suoi diritti,

B. considerando che l'interesse superiore del minore adottato richiede di preferenza la scelta di una famiglia composta da un padre e da una madre e quindi occorre addivenire a una soddisfacente cooperazione fra le istituzioni statali, le organizzazioni non governative e gli adottanti,

C. considerando che il minore, nella misura del possibile, ha il diritto di essere allevato dai genitori di origine e che nei casi in cui essi sono temporaneamente impossibilitati egli deve essere affidato a persone in grado di tutelare la sua dignità e i suoi diritti, evitando la sua istituzionalizzazione, e considerando che quando si verifica uno stato di abbandono reale e accertato dalle competenti autorità il minore ha diritto di essere adottato, interrompendo quindi i suoi legami con la famiglia di origine,

D. considerando che attraverso l'istituto dell'adozione il bambino in stato di abbandono diventa figlio degli adottanti,

E. considerando che in tutti gli Stati dell'Unione si verifica un forte calo di

natalità e contemporaneamente una elevata domanda di adozione, che non può essere soddisfatta se non in una bassa percentuale, e che determina la crescita delle adozioni internazionali,

F. considerando che l'istituto giuridico dell'adozione corre oggi rischi di degenerazione soprattutto nel settore dell'adozione internazionale, sicché occorre una riscoperta del suo significato come strumento per dare una casa ai bambini abbandonati, al di là di ogni separazione di frontiere, verificandola attraverso procedure più rigorose, purché tale rigorosità non renda impossibile la pratica dell'adozione,

G. considerando che l'adozione internazionale deve essere realizzata solo quando non è veramente possibile, neppure con aiuti economici e sociali, la permanenza del bambino nella sua famiglia di origine o, in subordine, in una famiglia affidataria del suo paese, ma che quando lo stato di abbandono è reale e accertato deve essere favorita l'adozione internazionale anche con misure di accompagnamento nelle pratiche all'estero che, da un lato, le rendano trasparenti e, dall'altro, evitino inutili difficoltà per gli aspiranti adottanti,

H. considerando che, conseguentemente, nell'adozione internazionale è indispensabile il superamento dell'attuale regime privatistico, prevedendo per le procedure che si svolgono all'estero l'intermediazione obbligatoria di organismi senza scopo di lucro, autorizzati e sotto controllo pubblico,

I. considerando che anche altri istituti come la tutela o l'affido temporaneo nazionale e internazionale possono essere messi in atto per far fronte a situazioni di emergenza legate ai fenomeni bellici, alle calamità naturali o nel caso di minori che chiedono asilo,

J. considerando che è necessario creare lo statuto giuridico dell'adottato il quale

deve assicurare, sulla base di un sistema di cooperazione interstatale, il riconoscimento reciproco delle adozioni realizzate negli Stati membri,

1. ritiene che ogni intervento legislativo e amministrativo per rendere più agevole l'adozione dovrebbe sempre essere inquadrato in una forte politica di aiuti economico-sociali alle famiglie in difficoltà e di interventi di sostegno diretti a prevenire l'abbandono dei minori o il loro ricovero in una istituzione;

2. ritiene che gli Stati membri dovrebbero prevedere, nella loro legislazione nazionale, anche la possibilità di adozione da parte di persone sole, nei casi in cui l'interesse del minore lo esiga e non sia possibile l'adozione da parte di una coppia;

3. invita gli Stati membri e gli Stati candidati all'adesione che non l'abbiano ancora fatto a ratificare quanto prima la Convenzione dell'Aja del 1996, risolvendo i contrasti esistenti tra ordinamenti giuridici che prevedono una competenza dell'autorità giudiziaria e ordinamenti che invece prevedono una competenza dell'autorità amministrativa in materia di adozione;

4. invita la Commissione e il Consiglio a esercitare costanti pressioni sui paesi terzi, da dove provengono i bambini adottati nei paesi dell'Unione, affinché ratifichino senza indugio la Convenzione dell'Aja;

5. ritiene che la natura contrattuale dell'adozione prevista da taluni ordinamenti nazionali con un controllo giurisdizionale solo nella fase di omologazione possa creare taluni problemi di ordine etico e giuridico oltre al rapporto tra i genitori d'origine e quelli adottivi;

6. riafferma il principio che l'adozione tanto nazionale che internazionale può avvenire solo dopo che il minore sia stato dichiarato adottabile dalle competenti autorità pubbliche, se del caso in cooperazione con le ONG a carattere umanitario,

e con la garanzia che tutti i consensi – ove richiesti – delle persone, degli istituti o di chi ha la potestà parentale siano stati prestati liberamente e per iscritto;

7. invita gli Stati membri a mettere in atto strumenti per preparare, aiutare e seguire le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale;

8. invita gli Stati membri ad armonizzare il divario di età che dà diritto agli adottanti di candidarsi a un'adozione;

9. chiede che, viste le difficoltà che comporta l'adozione internazionale, gli Stati membri concedano l'idoneità solo dopo la verifica dei requisiti specifici degli aspiranti genitori adottivi;

10. invita gli Stati membri a consentire l'intermediazione nelle procedure di adozione solo a organismi pubblici o a organizzazioni riconosciute e autorizzate dallo Stato, senza scopo di profitto, che assicurino piena affidabilità;

11. deplora l'insufficienza dei progressi realizzati al titolo VI del trattato CE relativo ai settori della giustizia e degli affari interni rispetto alle ambizioni dell'Unione e alle sfide che essa deve affrontare;

12. invita il Consiglio d'Europa a proseguire la sua azione giuridica e sociale relativa alla politica familiare in generale e all'adozione in particolare, e ciò in collaborazione con gli Stati membri del Consiglio d'Europa, soprattutto per svolgere con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (paesi « fornitori » di bambini da adottare) il suo ruolo di organo di coordinamento tra i paesi in fase di transizione democratica e gli Stati di diritto europeo;

13. invita il Consiglio e la Commissione ad approfondire, nel contesto della cooperazione con gli Stati associati e nel rispetto delle vigenti norme internazionali, le loro attività sul piano giuridico e sociale connesse con la problematica dell'adozione;

14. chiede alla Commissione di presentare proposte concrete relative ad azioni appropriate che favoriscano la cooperazione in materia civile, finalizzate principalmente alla prevenzione dell'abbandono e dirette ad assicurare la permanenza, per quanto possibile, del bambino nella sua famiglia di origine oppure, secondo le situazioni, in una famiglia adottiva o affidataria del suo paese;

15. ritiene indispensabile che il Consiglio adotti quanto prima azioni comuni sulla base dell'articolo K3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea, volte

alla definizione di una politica in materia di visti, per evitare che i minori siano oggetto di pratiche illecite a opera di reti di adozione internazionale che si prevalgono della libera circolazione delle persone nell'Unione europea,

alla lotta contro l'ingresso illegale di minori, sulla base di un approccio uniforme nell'Unione europea, tenendo presente che in questo quadro è possibile utilizzare il Sistema d'informazione Schengen,

alla prevenzione e alla lotta contro il rapimento e il traffico di minori,

alla definizione di un programma per lo sviluppo di iniziative in materia di formazione e di scambi destinato alle persone competenti in materia di lotta contro il rapimento e il traffico di minori,

all'esame della possibilità di estendere i compiti di EUROPOL anche alle filiere che controllano il traffico di minori a fini di adozione, nel quadro delle re-

sponsabilità di EUROPOL in materia di tratta degli esseri umani;

16. chiede alle autorità comunitarie competenti di includere progetti specifici per l'attuazione di programmi di prevenzione e di protezione dell'infanzia abbandonata e volti al controllo, da parte del paese di origine, degli intermediari necessari per l'adozione internazionale;

17. sollecita il ripristino della dimensione europea nell'ambito dell'adozione internazionale per formalizzare l'incontro delle autorità centrali designate dagli Stati membri e varare adeguati strumenti di decisione e di gestione, in particolare creare un centro di riferimento internazionale quale banca dati informatizzata e un'unità di ricerca e di valutazione al servizio dell'azione in materia di adozione;

18. invita gli Stati membri a diffondere il concetto di adozione come strumento al servizio dei diritti dei bambini e non degli adulti e mostrare in tal modo il valore sociale dell'adozione in quanto strumento di accoglienza anche nel caso di rifiuto dei genitori a far crescere il loro figlio in un ambiente familiare adeguato o allorché questi si imbattano in difficoltà insormontabili nel pervenire a tale obiettivo;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri, all'UNICEF e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente